

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato A: disposizioni tecniche per la determinazione delle tariffe.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/07/1995.
Reso esecutivo dal CO.RE.CO in data 11/12/1995.

Modificato con: delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 28/11/1995 resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 11/12/1995; delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/1996, delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2003, delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/2/2005, delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 7/3/3007, delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/2/3008, delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/09 -

INDICE

CAPO I : NORME GENERALI

- Art. 1: Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2: Applicazione della tassa
- Art. 3: Oggetto della tassa
- Art. 4: Soggetti passivi
- Art. 5: Esclusioni
- Art. 6: Superficie tassabile
- Art. 7: Locali tassabili e loro pertinenze
- Art. 8: Aree tassabili e loro pertinenze
- Art. 9: Locali ed aree non utilizzati
- Art.10: Multiproprietà e centri commerciali
- Art.11: Inizio e cessazione dalla tassa.

CAPO II : DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 12: Metodi di applicazione dalla tassa
- Art. 13: Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 14: Particolari applicazioni della tariffa
- Art. 15: Riduzioni
- Art. 16: Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 17: Condizioni per la concessione delle agevolazioni e delle esenzioni
- Art. 18: Riduzioni tariffarie
- Art. 19: Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
- Art. 20: Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
- Art. 21: Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III : ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 22: Denunce
- Art. 23. Denuncia di variazione
- Art. 24: Accertamento
- Art. 25: Riscossione
- Art. 26: Rimborsi e compensazioni
- Art. 27: Funzionari responsabili
- Art. 28: Contenzioso

CAPO IV : DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29: Sanzioni
- Art. 30: Entrata in vigore
- Art. 31: Disposizioni finali transitorie
- Art. 32. Norma transitoria per le prime denunce.

ALLEGATO A) Commisurazione della tassa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle Direttive CEE n° 75/442 relativa ai rifiuti, n° 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei ploclorotrifenili e n° 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D. Lgs. n. 507/93 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, concernente il riordino della finanza locale) e degli speciali assimilabili indicati al paragrafo 1, punto 1.1.1. della Deliberazione del 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 915/82, che per quantità e qualità non costituiscono problema per l'attuale smaltimento praticato dal Comune, ed in conformità del disposto della Legge n. 549 del 28/12/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2 La tassa è annuale ed è commisurata in base a tariffa denominata: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" ed è determinata in base alla superficie dei locali ed alle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti.

Articolo 2 Applicazione della tassa

La tassa è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 ed in conformità all'articolo 59 (Attivazione del Servizio) del D.Lgs. n. 507/93.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 – terzo comma – numero 3) (Classificazione dei rifiuti) del D.P.R. 10/09/1982, n.915.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (art. 3 comma 68, lett. b) della legge 549/95 (Disposizioni varie in materia di finanza locale – Delega per la revisione del Catasto – Disposizioni varie in materia di entrate erariali).

Articolo 3 Oggetto della tassa

1 La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento e/o smaltimento finale) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio, ai sensi del regolamento del servizio di nettezza urbana.

2 La tassa è dovuta anche per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta che abbiano almeno una strada di accesso nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti.

Articolo 4 Soggetti passivi

1 La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale nel quale è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui all'art. 5 (Esclusioni) del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2 Per i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa può essere considerato il proprietario dei locali medesimi.

3 Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza, o principale, anche se posti in altro comune.

4 Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.

Articolo 5 Esclusioni

1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (ad es. gas, acqua, luce);

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

e) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- g) aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 (Presupposto della tassa ed esclusioni) del D. Lgs 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- h) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
- i) aree scoperte adibite a verde.

Per eventuali situazioni non contemplate nel comma precedente si utilizzano criteri di analogia..

2 Non sono, altresì, soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62 comma 5, del Decreto legislativo 507/93 (Presupposto della tassa ed esclusioni);
- b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- c) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

3 Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a norma di legge, nonché rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano, altresì, nel presente regolamento, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

Articolo 6 Superficie tassabile

1 La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

2 La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3 I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

4 Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

5 Ai sensi dell'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004, modificativo dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 7 Locali tassabili e loro pertinenze

1 Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

2 Sono, così, considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere, interni, all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, ecc.);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

3 Sono pure tassabile parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

Articolo 8 Aree tassabili e loro pertinenze

1 Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte, pubbliche o private a qualsiasi uso adibite, ove possono prodursi rifiuti urbani che non costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni. Si considerano, pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

2 Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite di cui al presente articolo, indicate nell'art.62 (Presupposto della tassa ed esclusioni) del D.Lgs.507/93, sono computate per intero.

Sono, pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:

- a) le aree adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;

- c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esercitata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- g) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- h) le aree scoperte utilizzate per attività sportive e ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Articolo 9 Locali ed aree non utilizzati

1 La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti per l'uso. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.

2 I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 10 Multiproprietà e centri commerciali

1 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

Articolo 11 Inizio e cessazione della tassa

1 La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. L'utente deve pertanto provvedere a inoltrare all'Ufficio tributi del Comune apposita denuncia di fine attività.

3 In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12 Metodi di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività, tenuto conto degli appositi coefficienti desunti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

2. Con il medesimo atto deliberativo la Giunta Comunale determina le tariffe e motiva le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantifica le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

3. Le tariffe devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 13 Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate in base ai principi stabiliti dall'art. 12, c.1 (Metodi di applicazione della tassa) del presente regolamento.

2. Le modalità di determinazione delle tariffe seguono le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche stabilite nell'Allegato A) del presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 14 Particolari applicazioni della tariffa

1 Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

2 Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e / o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

3 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura pari al 40 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata.

Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella che dista almeno 600 metri dal cassonetto più vicino, se trattasi di insediamenti sparsi e 300 in caso di centri abitati.

Le suddette distanze si misurano a partire dall'accesso dell'insediamento o dell'abitazione sulla via pubblica.

4 Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste dal successivo art. 16 (Agevolazione ed esenzioni), è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80 % della tariffa ordinaria.

Articolo 15 Riduzioni

1. Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate per intero, così come quelle delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, diversi dalle civili abitazioni.

2. La tassa è ridotta di 1/3 per:

a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda od abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale;

b) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.

3. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata. Per situazioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a produrre denuncia di variazione entro il 20 gennaio all'ufficio tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dall'articolo 66 comma VI (Tariffe per particolari condizioni di uso) del D. Lgs. n. 507/93. Nell'espletare l'attività di recupero del credito, il comune si informa alle norme di cui agli articoli 8 (Dichiarazione tributaria), 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 (Diritto di Interpello), 13 (Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

4. Il Comune riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione. Nell'esercizio di tale attività, il comune si informa alle norme di cui agli articoli 8 (Dichiarazione tributaria), 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 (Diritto di Interpello), 13 (Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

5. La riduzione di cui alla lettera a) del precedente comma 2, cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno medesimo.

6. La riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma 2 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

7. Viene applicata una riduzione per gli agricoltori che abitano la parte abitativa della costruzione rurale in misura di un terzo dell'importo tariffario pieno.

8. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossico nocivi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, documentandolo, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossico o nocivi

ATTIVITA`	% riduzione
Lavanderie e tintorie	30,00
Laboratori fotografici, eliografie	30,00
Officine auto, elettrauto	30,00
Laboratori analisi	20,00
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	20,00
Carrozzerie, serigrafie	30,00
Galvanotecniche	20,00
Gommisti	30,00
Lavorazioni meccaniche	20,00

9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia..

10. Resta inteso che il beneficio è limitato ai locali di lavorazione e che per le aree esterne si applica la sola riduzione prevista al precedente comma 1 di questo articolo.

Articolo 16 Agevolazioni ed esenzioni

1. In applicazione dell'art. 67 (Agevolazioni) del D.Lgs. n 507/93, è stabilita l'esenzione per i locali e le aree delle associazioni che, non perseguendo fini di lucro, abbiano finalità di rilievo sociale, ricreativo e culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. Sono, altresì, previste le seguenti agevolazioni:

a) per le persone sole di età superiore ai 60 anni se donne ed ai 65 anni se uomini, provvisti di un trattamento pensionistico lordo non superiore a € 8529,86, è prevista una riduzione del 40%;

b) per i nuclei familiari composti da persone tutte aventi un'età superiore ai 60 anni se donne ed ai 65 se uomini, provvisti di un trattamento pensionistico lordo, pro - capite, non superiore a € 8.529,86, e' prevista una riduzione del 40%.

3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta, ai sensi dell'articolo 67, comma III (Agevolazioni), del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 17 Condizioni per la concessione delle agevolazioni e delle esenzioni

1 Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

2 Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni e le esenzioni. Nell'esercizio di tale attività, il comune si informa alle norme di cui agli articoli 8 (Dichiarazione tributaria), 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 (Diritto di Interpello), 13 (Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

3 L'agevolazione e/o l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4 Allorchè queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al' ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 23 (Denuncia di variazione) del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione e/o l'esenzione.

Articolo 18 Riduzioni tariffarie

1 Su motivata istanza dei titolari delle attività, da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento, è concessa la seguente riduzione percentuale della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica, proprio della singola attività, in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, e' accordata una riduzione pari al 20%;

2 In deroga alla privativa comunale, ai contribuenti che avviano direttamente al recupero i rifiuti urbani e assimilati agli urbani, spetta una riduzione della tariffa della tassa, non cumulabile con altre riduzioni, del 40% in caso di conferimento totale.

Il diritto alla riduzione della tassa matura soltanto a consuntivo dell'anno di imposizione e la riduzione stessa viene effettuata mediante compensazione nell'esercizio successivo, a condizione che:

- a) entro il 31 dicembre dell'anno precedente venga preventivamente informato il Comune dell'avviamento diretto al recupero dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

b) il contribuente ne faccia successiva esplicita richiesta e dimostri, con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.

3 Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentito il cumulo delle riduzioni.

Articolo 19 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1 Qualora si verifichi all'interno della zona servita, che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile ad uso abitazione, o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2 Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale

3 Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 20 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1 L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2 Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiari terminata la situazione di danno.

3 L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Articolo 21 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 (Tassa giornaliera di smaltimento) del D. Lgs. n. 507/93. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso (o

assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 (Denuncia e versamento della tassa) del D.Lgs. n. 507/93 e, nel caso non sussistano le condizioni indicate in detto articolo, la tassa giornaliera di smaltimento puo` essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta e` recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, in quanto compatibili. Nell'esercizio di tale attivita`, il comune si informa alle norme di cui agli articoli 8 (Dichiarazione tributaria), 9 (Attivita` di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attivita` di Controllo), 10 (Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrita` Patrimoniale del Contribuente), 12 (Diritto di Interpello), 13 (Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

5. Il servizio erogato, dietro corresponsione della tassa giornaliera, riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

6. Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonche` quelle poste in opera per l'esercizio di un'attivita` commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO III - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 22 Denunce

1. La denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, al Comune.

2. La denuncia e` redatta su apposito modello predisposto dal Comune e deve obbligatoriamente contenere l'esatta ubicazione del fabbricato ed i relativi identificativi catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio della occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, la data di presentazione della denuncia; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita e domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita` siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e` tenuto a presentare nel termine sopraindicato e con le stesse modalita`, denuncia di variazione.

4. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di invio postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro dell'ufficio postale.

5. In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati dal tributo in questione, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Articolo 23 Denuncia di Variazione

1. La denuncia di cui all'art. 23, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle forme e nei tempi di cui al citato articolo, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui ai precedenti articoli 15 (Riduzioni), 16 (Agevolazioni ed esenzioni) e 17 (Condizioni per la concessione delle agevolazioni e delle esenzioni).

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata, sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo, sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.

Articolo 24 Accertamento

1. Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha il dovere di informarsi alle norme di cui agli articoli 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 13 (Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. L'amministrazione Comunale ha il diritto, nel rispetto delle norme di cui al capoverso precedente, di:

a) esigere, dopo motivato invito, dai contribuenti le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

b) invitare i contribuenti, ed eventualmente i proprietari, a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, qualora la procedura di cui al punto a) si sia esaurita infruttuosamente;

c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere, con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

2. Il Comune, direttamente o attraverso il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando il contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 25 Riscossione

1. In via generale il Comune provvederà alla riscossione volontaria e coattiva della tassa nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente.

In particolare, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Il tributo è pagato mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 30 giugno di ogni anno, ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, effettuato al Comune, ovvero direttamente attraverso il concessionario del servizio, al soggetto incaricato.

Gli eventuali conguagli dovuti dai contribuenti per variazioni di tariffe deliberate in corso d'anno per garantire la copertura minima del costo del servizio debbono essere versati in corrispondenza della scadenza della prima rata dell'anno successivo.

Fermo restando l'obbligo di autoliquidazione del tributo da parte del soggetto passivo, in caso di affidamento a terzi del servizio, il soggetto affidatario, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, invia a mezzo posta ordinaria, al domicilio del contribuente avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla verifica del tributo richiesto (ubicazione dell'immobile, tariffa applicata, mq. tassati) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio, nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.

3. Non si fa luogo a riscossione della tassa ordinaria o a rimborso per importi non superiori a € 12,00.

4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il riversamento del tributo non è dovuto qualora l'intero ammontare, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, non superi 20,00 euro.

Articolo 26 Rimborsi e Compensazioni

1. Nei casi di errori e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato a seguito di ricorso, ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge, l'ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta.

2. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito è pari al tasso di interesse legale e si applica anche ai rapporti tributari pendenti.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti sugli atti precedentemente emessi.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi. Il rimborso delle somme potrà essere effettuato, a partire dall'anno di imposizione 2002, anche attraverso l'istituto della compensazione. Formano oggetto di restituzione, anche le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora per tali somme sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 20 (Rimborsi e Compensazioni) comma 4 (Istanza di rimborso) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 27 Funzionario responsabile

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici del Comune, nominato con deliberazione della Giunta comunale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia, e dal Regolamento Generale delle entrate Tributarie Comunali, all'articolo 7 (Il Funzionario Responsabile del Tributo).

Articolo 28 Contenzioso

Nell'espletare l'attività di accertamento, il Comune tende ad attivare gli strumenti deflativi del contenzioso tributario, nel rispetto del contenuto degli articoli 15 (Contenzioso), 16 (L'Autotutela), e 17 (Accertamento con Adesione) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali, oltre che del Regolamento per l'Applicazione ai Tributi Comunali dell'Accertamento con Adesione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Sanzioni

1. A decorrere dall'1/1/2007, per le violazioni di carattere formale alle disposizioni di legge e del presente regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Sanzioni ed interessi in materia di T.A.R.S.U.), con esclusione del tasso di interesse che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stabilito nella misura indicata nel precedente art. 26 (Rimborsi e compensazioni).
2. A decorrere dall'1/1/2007, per le violazioni di carattere sostanziale ovvero per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa e relativi accessori, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Articolo 30 Entrata in vigore

Le modificazioni al presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, in virtù dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, qualora deliberate entro i termini di approvazione del bilancio stesso.

Articolo 31 Disposizioni finali e transitorie

1 Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2 E' fatta salva l'applicazione, in via transitoria, delle previgenti norme, come previsto dall'art. 79 (Disposizioni finali e transitorie) del D. Lgs. n. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dal medesimo articolo in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

3 Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali,
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia

Articolo 32 Norma transitoria per le prime denunce

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 23 (Denuncia di variazione) e 24 (Accertamento), ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui all'articolo 10 (Multiproprietà e centri commerciali), comma III, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1997.

ALLEGATO A)

La tassa è commisurata alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività, tenuto conto degli appositi coefficienti desunti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani)

	TIPOLOGIA DI UTENZA	
GRUPPO 1	Abitazioni civili con 1 componente	
GRUPPO 2	Abitazioni civili con 2 componenti	
GRUPPO 3	Abitazioni civili con 3 componenti	
GRUPPO 4	Abitazioni civili con 4 componenti	
GRUPPO 5	Abitazioni civili con 5 componenti	
GRUPPO 6	Abitazioni civili con 6 componenti	
GRUPPO 7	Abitazioni civili con più di 6 componenti	
GRUPPO 8	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, partiti, caserme	
GRUPPO 9	Cinematografi e teatri	
GRUPPO 10	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, autotrasportatori, roulotte, magazzini edili	
GRUPPO 11	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, aree scoperte	
GRUPPO 12	Esposizioni, autosaloni	
GRUPPO 13	Alberghi con ristorante	
GRUPPO 14	Alberghi senza ristorante	
GRUPPO 15	Case di cura e di riposo	
GRUPPO 16	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, medici, dentisti	
GRUPPO 17	Banche ed istituti di credito, uffici postali, FF.SS.	

GRUPPO 18	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, fotografici, mobili, ferramenta ed altri beni durevoli	
GRUPPO 19	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, profumeria	
GRUPPO 20	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, videocassette	
GRUPPO 21	Banchi di mercato beni durevoli	
GRUPPO 22	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavasecco	
GRUPPO 23	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, imbalsamatore	
GRUPPO 24	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
GRUPPO 25	Attività industriali con capannoni di produzione	
GRUPPO 26	Attività artigianali di produzione beni specifici, fornaio	
GRUPPO 27	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, rosticcerie	
GRUPPO 28	Mense, birrerie, amburgherie	
GRUPPO 29	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	
GRUPPO 30	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
GRUPPO 31	Plurilicenze alimentari e/o miste, prodotti animali	
GRUPPO 32	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
GRUPPO 33	Ipermercati di generi misti	
GRUPPO 34	Banchi di mercato genere alimentari	
GRUPPO 35	Discoteche, night club, sale giochi, circoli	

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data della formazione del ruolo.